


NUOVA **ANTOLOGIA**   
**MILITARE**  
RIVISTA INTERDISCIPLINARE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA MILITARE

N. 1  
2020

Fascicolo 2. Giugno 2020

**Storia militare antica**



*Società Italiana di Storia Militare*

Direttore scientifico Virgilio Ilari  
Vicedirettore scientifico Giovanni Brizzi  
Direttore responsabile Gregory Claude Alegi  
Redazione Viviana Castelli

*Consiglio Scientifico.* Presidente: Massimo De Leonardis.

*Membri stranieri:* Christopher Bassford, Floribert Baudet, Stathis Birthacac, Jeremy Martin Black, Loretana de Libero, Magdalena de Pazzis Pi Corrales, Gregory Hanlon, John Hattendorf, Yann Le Bohec, Aleksei Nikolaevič Lobin, Prof. Armando Marques Guedes, Prof. Dennis Showalter (†). *Membri italiani:* Livio Antonielli, Antonello Folco Biagini, Aldino Bondesan, Franco Cardini, Piero Cimbolli Spagnesi, Piero del Negro, Giuseppe De Vergottini, Carlo Galli, Roberta Ivaldi, Nicola Labanca, Luigi Loreto, Gian Enrico Rusconi, Carla Sodini, Donato Tamblé,

*Comitato consultivo sulle scienze militari e gli studi di strategia, intelligence e geopolitica:* Lucio Caracciolo, Flavio Carbone, Basilio Di Martino, Antulio Joseph Echevarria II, Carlo Jean, Gianfranco Linzi, Edward N. Luttwak, Matteo Paesano, Ferdinando Sanfelice di Monteforte.

*Consulenti di aree scientifiche interdisciplinari:* Donato Tamblé (Archival Sciences), Piero Cimbolli Spagnesi (Architecture and Engineering), Immacolata Eramo (Philology of Military Treatises), Simonetta Conti (Historical Geo-Cartography), Lucio Caracciolo (Geopolitics), Jeremy Martin Black (Global Military History), Elisabetta Fiocchi Malaspina (History of International Law of War), Gianfranco Linzi (Intelligence), Elena Franchi (Memory Studies and Anthropology of Conflicts), Virgilio Ilari (Military Bibliography), Luigi Loreto (Military Historiography), Basilio Di Martino (Military Technology and Air Studies), John Brewster Hattendorf (Naval History and Maritime Studies), Elina Gugliuzzo (Public History), Vincenzo Lavenia (War and Religion), Angela Teja (War and Sport), Stefano Pisu (War Cinema), Giuseppe Della Torre (War Economics).

### *Nuova Antologia Militare*

Rivista interdisciplinare della Società Italiana di Storia Militare  
Periodico telematico open-access annuale ([www.nam-sism.org](http://www.nam-sism.org))  
Registrazione del Tribunale Ordinario di Roma n. 06 del 30 Gennaio 2020



Direzione, Via Bosco degli Arvali 24, 00148 Roma  
Contatti: [direzione@nam-sigm.org](mailto:direzione@nam-sigm.org) ; [virgilio.ilari@gmail.com](mailto:virgilio.ilari@gmail.com)

© 2020 Società Italiana di Storia Militare  
([www.societaitalianastoriamilitare@org](http://www.societaitalianastoriamilitare@org))

Grafica: Nadir Media Srl - Via Giuseppe Veronese, 22 - 00146 Roma  
[info@nadirmedia.it](mailto:info@nadirmedia.it)

Gruppo Editoriale Tab Srl - Lungotevere degli Anguillara, 11 - 00153 Roma  
[www.tabedizioni.it](http://www.tabedizioni.it)

ISSN: 2704-9795

ISBN Fascicolo 2: 978-88-31352-60-4

NUOVA **ANTOLOGIA**   
**MILITARE**  
RIVISTA INTERDISCIPLINARE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA MILITARE

N. 1  
2020

Fascicolo 2

**Storia Militare Antica**



*Società Italiana di Storia Militare*



Antico elmetto di bronzo (cerimoniale della cavalleria romana), rinvenuto nel 1796 a Ribchester nelle proprietà di Charles Townley (British Museum, London) [Photo taken by Rex Harris 18 February 2010, kindly licensed under the Creative Commons 2.0 Generic license public domain, wikipedia].

## Tra *custodia Urbis* e *custodia sui*.

A proposito di alcune questioni relative  
alle *cohortes urbanae* ed agli *speculatores*

di ANNA MARIA LIBERATI e ENRICO SILVERIO

ABSTRACT. The contribution intends to reflect on the topic of the “garrison of Rome” in the light of some recent considerations. In particular the authors analyze the military device of the city, *custodia Urbis*, and that of the prince’s personal security, *custodia sui*. For this purpose, consideration is given to the function of the *cohortes urbanae* on the one hand and to questions relating to *speculatores* on the other.

KEYWORDS. Garrison of Rome, *cohortes urbanae*, *speculatores*, *custodia Urbis*, *custodia sui*.

### Introduzione

Traendo spunto da alcune considerazioni apparse in una pubblicazione edita di recente<sup>1</sup>, questo contributo<sup>2</sup> intende soffermarsi su due aspetti del dispositivo militare della città di Roma inaugurato da Augusto e dai moderni sovente definito in termini di “guarnigione di Roma”<sup>3</sup>.

Si tratta di due aspetti attinenti – per ricalcare un noto passo di Svetonio

1 Cecilia RICCI, *Security in Roman Times. Rome, Italy and the Emperors*, Routledge, London-New York 2018.

2 L’introduzione e le conclusioni del presente testo si devono ad entrambi gli autori, il paragrafo 1 ad Enrico Silverio ed il paragrafo 2 ad Anna Maria Liberati.

3 Contrario a tale definizione, in quanto espressiva di una «conception théorique» e di una «réalisation pratique d’une œuvre totalement structurée» sino proprio dall’età augustea ma che tuttavia non troverebbe in quanto tale un reale riscontro nelle fonti, era già stato Robert SABLAYROLLES, «La rue, le soldat et le pouvoir: la garnison de Rome de César à Pertinax», *Pallas*, 55 (2001), pp. 127-153, *passim* e soprattutto p. 127 per la relativa discussione, con indicazione della precedente bibliografia. L’intera questione è ora più approfonditamente affrontata in RICCI, *Security in Roman Times*, cit., *passim*.

che dovrà essere qui costantemente richiamato<sup>4</sup> – l'uno alla *custodia Urbis* e l'altro invece alla *custodia sui*, relativa cioè alla persona del principe. In questa sede, infatti, occorre in primo luogo tornare sul significato da attribuirsi alla nozione di *custodia Urbis*, alla quale ultimamente è stata negata una valenza di carattere militare<sup>5</sup>, nonché sulla connessa funzione delle *cohortes urbanae*. In secondo luogo, invece, bisogna soffermarsi su alcune questioni inerenti gli *speculatores* attivi nella città di Roma, per i quali recentemente si è sostenuta l'identificazione con «a group of people who carried out the role of informer for the emperor»<sup>6</sup>.

4 Suet. Aug. 49, 1: *Ex militaribus copiis legiones et auxilia provinciatim distribuit, classem Miseni et alteram Ravennae ad tutelam Superi et Inferi maris conlocavit; ceterum numerum partim in urbis partim in sui custodiam adlegit, dimissa Calagurritanorum manu, quam usque ad devictum Antonium, item Germanorum, quam usque ad cladem Varianam inter armigeros circa se habuerat. Neque tamen unquam plures quam tres cohortes in urbe esse passus est easque sine castris, reliquas in hiberna et aestiva circa finitima oppida dimittere assuerat.*

5 Vd. RICCI, *Security in Roman Times*, cit., p. 60 nota 41: «On the episode of 31-30, also see Liberati, Silverio 2013, pp. 93-94: according to the authors, with whom I disagree, the notion of *urbis custodis praepositus* refers to the *custodia urbis* “used to indicate a military surveillance. In it, however, is also contained the set of information aimed at the protection of public security: the use of the verb *speculor* is significant in this regard”». Su tutto ciò, anche in relazione alla richiamata congiura del 31-30 a.C. di M. Emilio Lepido, figlio del *triumvir rei publicae constituendae*, vd. *infra* il paragrafo 1. Nel testo citato *urbis custodis praepositus* va comunque corretto in *urbis custodiis praepositus*: vd. Vell. II 88, 2: *Erat tunc urbis custodiis praepositus C. Maecenas equestri, sed splendido genere natus, vir, ubi res vigiliam exigeret, sane exsomnis, providens atque agendi sciens, simul vero aliquid ex negotio remitti posset, otio ac mollitiis paene ultra feminam fluens, non minus Agrippa Caesari carus, sed minus honoratus – quippe vixit angusti clavi paene contentus –, nec minora consequi potuit, sed non tam concupivit.*

6 Vd. RICCI, *Security in Roman Times*, cit., p. 96: «Particularly close to the person *Princeps* were the *speculatores*. [...] Leaving to one side the hypothesis expressed recently that this unit constituted a sort of praetorians on horseback, more valid, rather, is the idea of Otto Hirschfeld, who viewed them as a group of people who carried out the role of informer for the emperor» (nel testo trascritto “Hirschfeld” va naturalmente corretto in “Hirschfeld”); vd. inoltre *ibidem*, p. 102 nota 58: «The idea that the *speculatores* represented a kind of duplicate of the *equites praetoriani* has been expressed by Liberati, Silverio 2010, p. 94 and 117-118. The two authors argue that the *speculatores*, after the conspiracy of 97, were set aside by Nerva only to be substituted by Traianus with the *hastilarii* (!)». Su tutto ciò vd. *infra* il paragrafo 2.

## 1. Custodia Urbis e cohortes urbanae

In una monografia da poco edita è stato negato, con riferimento alla narrazione della congiura di Marco Emilio Lepido del 31-30 a.C. da parte di Velleio Patercolo, nella quale Mecenate viene definito *Urbis custodiis praepositus*, che la nozione di *custodia Urbis* possa essere correlata anche ad una dimensione di carattere prettamente militare<sup>7</sup>. Le ragioni di tale presa di

7 RICCI, *Security in Roman Times*, cit., p. 60 nota 41, Vell. II 88 e vd. *supra* nota 5. L'opinione con la quale la studiosa si dice in disaccordo e che riporta in traduzione inglese è quella espressa da Anna Maria LIBERATI ed Enrico SILVERIO, «Il sistema romano di informazione e sicurezza nell'età del principato di Caligola. Aspetti militari e civili», in Filippo COARELLI e Giuseppina GHINI (a cura di), *Caligola. La trasgressione al potere*, Catalogo della Mostra di Nemi, Museo delle Navi Romane, 5 luglio - 5 novembre 2013, Roma 2013, pp. 87-100, con particolare riguardo alle pp. 93-94: «Nella fonte l'espressione '*urbis custodiis praepositus*' rinvia alla nozione di *custodia Urbis* come sopra ricordata e sembra quindi essere impiegata ad indicare una vigilanza in termini militari. In essa è però assorbita anche la raccolta di informazioni finalizzata alla tutela della sicurezza politica: è significativo in tal senso l'impiego del verbo *specular*». Si rappresenta, in quanto utile rispetto al tema qui trattato, come nella traduzione inglese del passo ora trascritto e riportata *supra* in nota 5, non solo ricorra *custodis* in luogo di *custodiis*, ma anche come «refers» non corrisponda all'italiano «rinvia», in quanto il verbo inglese introduce un rapporto molto più stretto tra la locuzione usata da Velleio di *urbis custodiis praepositus* e la nozione di *custodia Urbis* rispetto all'italiano «rinvia», che invece vale a sottolineare in maniera volutamente più cauta e di certo meno netta un rapporto tra le due espressioni di Velleio e di Svetonio. Ancora, nel testo originale italiano si parla di «sicurezza politica» e non di «public security». Inoltre ed in realtà in via preliminare, è estremamente importante in relazione al tema qui in discussione rilevare come l'esclusivo richiamo – ed in traduzione peraltro non corretta – a quel particolare passaggio di LIBERATI e SILVERIO, «Il sistema romano di informazione e sicurezza», cit., impedisce a Cecilia Ricci di considerare che gli autori ben sanno come la *custodia Urbis* possa avere anche una dimensione civile che, nel corso del tempo prevale su quella militare: vd. *ibidem*, pp. 92-94 ed *infra* in questo paragrafo 1. In altri termini, nella versione che ne fornisce la studiosa, anche al netto delle sviste segnalate, si trae in ogni caso l'idea errata per cui secondo Liberati e Silverio *custodia Urbis* non avrebbe un significato legato alla sicurezza per così dire “civile”. In ogni caso – come mostra il testo originale italiano – il particolare passaggio del testo di Liberati e Silverio cui Cecilia Ricci rinvia, non si riferisce comunque direttamente alla nozione di *custodia Urbis* ma alla locuzione velleiana *urbis custodiis praepositus*. La differenza, è vero, non è grandissima perché per i due autori quella locuzione rinvia pur sempre all'idea di *custodia Urbis* di cui – come appare nel testo di Liberati e Silverio citato dalla Ricci e come si dirà anche *infra* – l'episodio del 31-30 a.C. pare mostrare un momento evolutivo, ma essa va comunque fatta rilevare in questa sede per rettificare l'affermazione e la traduzione in RICCI, *Security in Roman Times*, cit., p. 60 nota 41. Da ultimo, sfugge comunque perché la studiosa abbia indicato (vd. *ibidem*), rispetto alla congiura del 31-30 a.C. esclusivamente il testo di Liberati e Silverio, ove a quell'episodio si accennava soltanto nell'ambito della trattazione



posizione non sono state esplicitate ma in effetti da un'analisi sistematica del testo in cui è stata espressa, pare potersi arguire come essa derivi da una ricostruzione in base alla quale la nozione di *custodia* è strettamente legata a quella di *securitas* intesa come concetto che, terminate le guerre civili, si inserisce in un contesto in ogni caso essenzialmente “civile”, cioè inerente l'ordine pubblico in senso lato e la pubblica sicurezza intesa come salvaguardia delle persone e dei beni da minacce di carattere fondamentalmente criminale, e che pertanto con il dato più squisitamente militare ha poco a che spartire<sup>8</sup>. In tutto ciò non pare però inutile ricordare almeno cursoriamente come anche in ambito militare la nozione di sicurezza sia presente sia a

---

di una diversa materia, e non abbia invece richiamato anche Francesca ROHR VIO, *Contro il principe. Congiure e dissenso nella Roma di Augusto*, Pàtron, Bologna 2011, pp. 33-41 ed EAD., *Le voci del dissenso. Ottaviano Augusto e i suoi oppositori*, Il Poligrafo, Padova 2000, *passim* ed in modo particolare pp. 26-31, 68-76, 113, 285-286, 296-300, 321-323, 335-339, 348-349, 352 e 356-357, di certo più pertinenti e maggiormente approfonditi rispetto al tema della congiura del 31-30 a.C. in sé. Per ulteriore bibliografia in relazione alla congiura del figlio del *triumvir* vd. anche l'abbondante elenco di titoli in Sebastian RUCIŃSKI, *Praefectus urbi. Le Gardien de l'ordre public à Rome sous le Haut-Empire Romain*, Contact, Poznań 2009, p. 45 nota 1.

- 8 Nel silenzio di RICCI, *Security in Roman Times*, cit., p. 60 nota 41 sulle ragioni relative all'affermazione ivi espressa, quanto qui dedotto a proposito di esse ed espresso *supra* nel testo si basa anzitutto su RICCI, *Security in Roman Times*, cit., pp. 46-47 ed in particolare p. 46. Ivi infatti dapprima Vell. II 88, 2 è messo in relazione a II 98, 1, in cui di Lucio Calpurnio Pisone si dice: [...] *L. Pisonis, quem hodieque diligentissimum atque eundem lenissimum securitatis urbanae custodem habemus*, [...]. Istituito quindi un rapporto tra *urbis custodiis praepositus* e *securitatis urbanae custos*, poche righe dopo la studiosa, anche citando in traduzione inglese Hans Ulrich INSTINSKY, *Sicherheit als politisches problem des römischen Kaisertums*, Verlag für Kunst und Wissenschaft, Baden-Baden 1952, p. 12, afferma: «[...] and security is guaranteed by the order of the empire, religious practice, and security of private property. In accordance with Instinski, in Velleius's words concerning Maecenas, despite the emphasis, we can perceive how “Security, as an objective condition and a subjective feeling, belongs to the values of the Augustan order”» (corsivo originale). Nella stessa pagina, poco prima, a proposito della nozione di *securitas* in rapporto al passo relativo a Mecenate nonché a Vell. II 89, 1 e II 103, 3, richiamando John T. HAMILTON, *Securitas. Politics, Humanity and the Philology of Care*, Princeton University Press, Princeton 2013, p. 58, la studiosa afferma che: «John T. Hamilton identifies in the two passages the first definitive evidence of the coexistence of *asphaleia-securitas*, in the sense of both the person's physical safety, and the security of the space where one lives». Infine, circa la ritenuta distanza tra la nozione di *custodia Urbis* e la dimensione militare va tenuta in grande rilievo anche l'affermazione in RICCI, *Security in Roman Times*, cit., p. 169: «Employment of the urban cohorts in military operations (beginning with the Flavians) would seem to contradict Suetonius' in *urbis custodiam* (Aug. 49.1), unless he refers just to the time of their creation».



livello strategico che tattico e come quindi né la dimensione militare né quella civile possano vantare monopolio alcuno rispetto all'idea di sicurezza, la quale semmai subirà diverse declinazioni a seconda del contesto civile o militare.

Se la ricostruzione delle ragioni della presa di posizione qui affrontata sono corrette, sorgono subito alcune perplessità perché in effetti una certa dimensione militare della vicenda del 31-30 a.C. non è negata neppure da chi sostiene che *custodia Urbis* vada riferito ad un'idea di sicurezza essenzialmente civile<sup>9</sup>. Tuttavia anche a voler tralasciare questo particolare nel caso in cui si volesse tenere conto come la considerazione appena ricordata si riferisce ai *custodes* piuttosto che direttamente alla *custodia*, in ogni caso non pare che una valenza anche militare della nozione di *custodia Urbis* sia necessariamente in contrasto con una sua nozione valida pure in termini di sicurezza "civile". Anzi sembra invece che – come si tenterà di illustrare nuovamente nel prosieguo<sup>10</sup> – entrambe possano tranquillamente coesistere, specie se considerate in relazione ai diversi periodi della storia dell'impiego di un particolare corpo urbano: quelle *cohortes urbanae* cui si riconnette – come si dirà – la *custodia Urbis* ricordata da Svetonio. Ciò in effetti sembra tutto sommato adombrato addirittura anche da chi nega in generale la dimensione militare di *custodia Urbis*<sup>11</sup>.

Prima però di affrontare in dettaglio la questione, va pure detto che da parte di chi ha negato il significato anche militare di *custodia Urbis* non è stato chiarito se – come tuttavia pare – non si convenga neppure sulla circostanza che la definizione di Mecenate come *Urbis custodiis praepositus* rinvia alla nozione di *custodia Urbis*. Sembra anzi di potersi comprendere come l'espressione velleiana sia stata intesa in riferimento a non meglio identificabili *custodes* a disposizione di Mecenate<sup>12</sup>: sarà allora opportuno soffermarsi

9 Ricci, *Security in Roman Times*, cit., p. 38: «In both the events of 36 BC and 31 BC, Maecenas must have acted with military forces at his command; it is impossible to assert if they were constituted of ordinary soldiers from Octavian's army or personal bodyguards». Vd. anche *infra* nel testo.

10 Cfr. *supra* nota 7.

11 Ci si riferisce al già ricordato passo di Ricci, *Security in Roman Times*, cit., p. 169 per la cui citazione testuale vd. *supra* nota 8.

12 Nell'ambito del dissenso da parte della studiosa ed in assenza di una sua esplicita spiegazione di tale presa di posizione, l'idea che Cecilia Ricci non convenga neppure sul fatto

brevemente e preliminarmente su tale questione.

In realtà, provare come l'espressione di Velleio *Urbis custodiis praepositus* rinvii all'idea di *custodia Urbis* è abbastanza agevole. Dal *Thesaurus Linguae Latinae* risulta come la locuzione velleiana rappresenti un esempio di un uso metonimico del sostantivo *custodia* che proprio in ambito militare prevede lo scambio di quest'ultimo con il sostantivo plurale che indica gli addetti all'esercizio della *custodia*, cioè in una parola i *custodes*<sup>13</sup>. *Custodia*, a sua volta, indica un'azione di vigilanza e di difesa che ben può avere anche carattere militare come attestato pure da alcuni passi di Livio, uno dei quali dovrà essere qui ricordato in modo particolare anche più avanti<sup>14</sup>.

Ciò considerato, la circostanza che Mecenate dovesse avere a sua disposizione dei *custodes* nel senso anzidetto pare difficilmente contestabile, anzi essi dovettero essergli evidentemente necessari, come ha già rilevato da tempo Francesca Rohr Vio<sup>15</sup>. Ciò tuttavia non toglie che *Urbis custodiis praepositus* sia una semplice metonimia di *custodia Urbis*, tanto che Sebastian Ruciński discutendo dei titoli del *praefectus Urbi Romae* come *curator Urbis* e come *custos Urbis*, dopo aver chiarito che il prefetto intanto è *custos Urbis* in quanto esercita la *custodia Urbis*, ha proposto tra gli esempi di quest'ultima anche la locuzione contenuta nel passo velleiano<sup>16</sup>. Più di

---

che la locuzione *Urbis custodiis praepositus* rinvii alla *custodia Urbis* è suggerita, oltretutto dal dettato testuale del suo passo qui citato *supra* in nota 5, anche dall'attenzione che altrove ella, proprio in riferimento ai fatti del 31-30 a.C., riserva al personale a disposizione di Mecenate ossia, per dirla in altri termini, ai *custodes* piuttosto che alla *custodia*: vd. RICCI, *Security in Roman Times*, cit., p. 38, testualmente citato *supra* in nota 9. Anche tale posizione desta una certa perplessità dal momento che in *Eleg. in Maec.* I 27-28 citato dalla stessa autrice (*ibidem*, p. 60 nota 45), Mecenate è detto *Urbis custos: Num minus Urbis erat custos et Caesaris obses? / Num tibi non tutas fecit in Urbe vias?*. Dal momento che la qualità di *Urbis custos* è evidentemente legata all'idea di *custodia Urbis*, anche per tale ragione sin d'ora non si vede perché a quest'ultima non possa rinviare pure la locuzione – sempre rivolta a Mecenate – di *Urbis custodiis praepositus*: vd. comunque *infra* nel testo.

13 *ThLL*, VI, s.v. *custodia*, col. 1558.

14 *ThLL*, VI, s.v. *custodia*, coll. 1555-1556. Il passo di Livio cui si accenna *supra* nel testo è XXVIII 42, 22 e riguarda la *custodia Urbis atque Italiae*: vd. *infra* nel testo.

15 ROHR VIO, *Le voci del dissenso*, cit., p. 338 ed ivi anche nota 155 per la precedente bibliografia sul punto.

16 RUCIŃSKI, *Praefectus urbi*, cit., p. 213 ed ivi anche la nota 8, nella quale peraltro si richiama non solo Suet. *Aug.* 49, 1 ma anche quelle ulteriori fonti – vd. *supra* nota 8 – che paiono rendere incline Cecilia Ricci a negare la dimensione militare della *custodia Urbis* di

recente Clément Chillet ha definito quella di Mecenate durante gli anni della congiura di Lepido una «garde de Rome» e credo possano esserci pochi dubbi che lo studioso intenda l'esperienza che qui interessa, ed altre da egli considerate, come aventi una dimensione sia militare che legata alla sicurezza politica ma senz'altro ancora lontana dall'esaurirsi in un'attività di sicurezza "civile"<sup>17</sup>.

Chiarito tutto ciò e soprattutto evidenziata l'irrilevanza della questione in quanto anche al di là di ogni metonimia eventuali *custodes Urbis* sarebbero comunque per definizione addetti alla *custodia Urbis* nel senso di cui sopra, ci si può ora più agevolmente dedicare a quest'ultima nozione. In ogni caso non va dimenticato che già nel *Thesaurus* il passo velleiano in cui Mecenate viene definito *Urbis custodiis praepositus* e che ha occasionato questo intervento, è considerato un esempio in ambito militare dell'uso metonimico del plurale del sostantivo *custodia*: dunque il fatto che *custodia Urbis* abbia una valenza anche militare appare sin d'ora difficilmente contestabile.

Comunque, per comprendere in maniera più approfondita l'ampiezza della nozione di *custodia Urbis* riesce utile interrogarsi circa la reale novità dell'istituzione delle *cohortes urbanae*, cioè dei reparti cui si riferisce proprio la funzione di *custodia Urbis* menzionata da Svetonio<sup>18</sup>, qui già ricordata,

---

Mecenate. Come sembra suggerito anche dall'accostamento proposto da Ruciński è invece da ritenersi che in generale – secondo quanto già sostenuto in LIBERATI e SILVERIO, «Il sistema romano di informazione e sicurezza», cit., pp. 92-94 – *custodia Urbis* possa avere sia un significato militare che uno legato invece alla sicurezza "civile", a seconda del periodo considerato ed anche in relazione alle funzioni in quel momento disimpegnate dalle *cohortes urbanae* che con la *custodia* di Roma sono intimamente legate sin dal momento, purtroppo incerto, della loro creazione durante il principato augusteo. In sintesi, si intende dire che la tesi di Cecilia Ricci e quella già sostenuta altrove da chi scrive non sono affatto in contraddizione, come invece la studiosa pare ritenere.

17 Clément CHILLET, «Vers de nouvelles formes de décision: Auguste, Mécène et la préfecture de la Ville», in Yann RIVIÈRE (cur.), *Des réformes augustéennes*, EFR, Rome 2012, pp. 185-222 ed in particolare p. 191 per la citazione.

18 A proposito di Suet. *Aug.* 49, 1, già da tempo sono state fornite interpretazioni che – pur diverse tra loro – paiono sempre comunque collegare la *custodia Urbis* alle *cohortes urbanae*, spesso anche argomentando dal confronto con le *cohortes praetoriae* e con la loro funzione di *custodia sui*. Vd. in tal senso Marcel DURRY, *Les Cohortes Prétoriennes*, EFAR, Paris 1938, p. 43 e note 1-4 che, rilevata la scarsa precisione di Svetonio, sosteneva che un'interpretazione del passo potrebbe portare a ritenere come quelle dislocate in Roma fossero state soltanto le tre coorti urbane, benché sulla scorta di Suet. *Tib.* 37 e Tac. *ann.* IV 2 lo studioso ritenesse piuttosto ipotizzabile la presenza a Roma, oltre che delle tre

nonché sul significato più corretto da accordare all'aggettivo *urbanae* che contraddistingue quelle unità. Anzitutto va rilevato come da Livio apprendiamo

---

coorti urbane, anche di tre coorti pretorie. Cfr. sul punto anche Alfredo PASSERINI, *Le coorti pretorie*, Istituto italiano per Storia antica, Roma 1939, p. 49 nota 1, in cui lo studioso aderendo ad una delle possibili soluzioni prospettate da Durry identificava le *tres cohortes* menzionate da Svetonio come *cohortes praetoriae* ma circa le coorti urbane, chiarendo come identificare in tre il loro numero iniziale fosse arbitrario, sosteneva comunque: «[...] quest'ultime è ovvio che fossero in Roma, e Svetonio non avrebbe avuto bisogno di avvertirlo». Del resto lo stesso DURRY, *Les Cohortes Prétorienes*, cit., p. 12, aveva comunque affermato: «Tandis qu'il organisait neuf cohortes prétorienes, Auguste en créait en même temps trois urbaines, in *custodiam urbis*, [...]». In precedenza la nozione di *custodia Urbis* in relazione alle *cohortes urbanae* e quella di *custodia sui* in relazione alle *cohortes praetoriae* era stata già richiamata da René CAGNAT, «*Urbanae cohortes*», *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, vol. V, Hachette, Paris 1892, pp. 602-604, in particolare p. 602: «Lorsqu'il réorganisa l'armée romaine, Auguste dut se préoccuper d'assurer la sécurité de la ville de Rome. On sait qu'il y pourvut en créant des cohortes prétorienes chargées de veiller sur lui personnellement, et des cohortes urbaines préposées spécialement à la garde de la cité». Successivamente, l'associazione tra *custodia Urbis* e *cohortes urbanae* e tra *custodia sui* e *cohortes praetoriae* è stata ripresa ad es. da Yann LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, ed. it. La Nuova Italia Scientifica, Roma 1992, p. 30: «Nella stessa Roma esiste un altro corpo – anche questo creato da Augusto, ma verso il 13 a.C. – più modesto sia per la funzione che per il numero delle sue unità, le coorti urbane [...]. La missione delle prime tre è definita da Svetonio: esse devono assicurare la 'guardia dell'Urbe', così come i pretoriani costituiscono la 'guardia dell'imperatore'; svolgono quindi fondamentalmente un servizio di polizia». Suet. *Aug.* 49, 1 è apertamente richiamato in relazione alle *cohortes urbanae* anche da Adolfo R. MENÉNDEZ ARGUÍN, *Pretorianos. La guardia imperial de la antigua Roma*, Almena, Madrid 2006, p. 33: «Este cuerpo militar (scil. le *cohortes urbanae*) fue creado por Augusto en 13 a.C. y sua misión esencial era el mantenimiento del orden público en la ciudad de Roma (Suet., *Aug.*, 49)». Più di recente la connessione tra le *cohortes urbanae* e la *custodia Urbis* (intesa in senso civile) di Suet. *Aug.* 49, 1 è stata rimarcata, anche in riferimento alle attività – quelle sì senz'altro civili – descritte in D. I 12, 1, 12 (ULP. *lib. sing. de off. praef. Urbi*) ed ancora una volta per distinguere i compiti delle *cohortes urbanae* da quelli delle *cohortes praetoriae*, da RICCI, *Security in Roman Times*, cit., p. 169: «As repeatedly emphasized, it is clear from Suetonius (*Aug.* 49.1) and Ulpian (*Dig.* 1.12.1.12) that *milites urbani* and Praetorians had different relationships with the *Princeps* and the city. [...]. Employment of the urban cohorts in military operations (beginning with the Flavians) would seem to contradict Suetonius' *in urbis custodiam* (*Aug.* 49.1), unless he refers just to the time of their creation». In tutto ciò va anche considerato il problema degli originari rapporti tra *cohortes praetoriae* e *cohortes urbanae*, con la probabile appartenenza delle seconde alle prime: vd. Edward ECHOLS, «The Roman City Police. Origin and Development», *The Classical Journal*, 53, 1 (1957), pp. 377-385 e specie pp. 379-382, Lawrence KEPPIE, «The Praetorian Guard before Sejanus», *Athenaeum*, 84, 1 (1996), pp. 101-124 e specie pp. 108-112 e Cecilia RICCI, «*In custodiam Urbis*: notes on the *cohortes urbanae* (1968-2010)», *Historia*, 60, 4 (2011), pp. 484-508 e specie p. 486 con fonti ed ulteriore bibliografia.

che, durante la guerra annibalica, accanto alle leve ordinarie delle legioni, più volte di seguito ebbero luogo reclutamenti di unità definite *legiones urbanae*:

*M. Iunio in Tuscos legiones urbanae prioris anni datae. [...] Ad veteres exercitus duae urbanae legiones a consulibus scriptae [...]*<sup>19</sup>.

*Urbanas legiones ita scribere consules iussi [...]*<sup>20</sup>.

*[...]; duae urbanae ut scriberentur. [...]*<sup>21</sup>.

*Cn. Servilio praetori negotium datum ut, si e re publica censeret esse, duas urbanas legiones imperio cui videretur dato ex urbe duci iuberet*<sup>22</sup>.

*Tria milia militum in eam classem ex decreto patrum consules scripserunt et duas legiones urbanas ad incerta belli*<sup>23</sup>.

Il ricorso a tali unità non cessò dopo la fine della guerra annibalica ed anzi venne ripreso anche durante il periodo successivo in aderenza alla politica del deterrente militare<sup>24</sup>. Così, ad esempio, nel 175 a.C.: [...] *C. Sulpicio Galbae praetori negotium datum, ut quattuor legiones scriberet urbanas, iusto numero peditum equitumque [...]*; ed ancora, nel 169 a.C.: *Quattuor praeterea legiones scribi iussae, quae si quo opus esset, educerentur [...]*<sup>25</sup>.

Sulla base delle informazioni fornite da Livio sembra che possano essere avanzate alcune considerazioni. In primo luogo nell'esperienza militare romana precedente l'età augustea risulta documentata l'esistenza di reparti militari definiti "urbani". Non solo: poiché il primitivo ricorso a tali unità iniziò in circostanze tanto drammatiche ed impresse così profondamente nella coscienza comune quali la guerra annibalica e poiché esso venne più volte reiterato, è ipotizzabile che per i Romani della fine del I sec. a.C. l'esistenza di reparti urbani fosse tutt'altro che una novità e che essi anzi sapessero

19 Liv. XXV 3, 4 e 7 e cfr. XXIV 14.

20 Liv. XXVI 28, 13.

21 Liv. XXVII 36, 13.

22 Liv. XXVIII 46, 13.

23 Liv. XXX 2, 6.

24 Sulla politica del deterrente militare dopo la fine del conflitto annibalico, vd. Giovanni BRIZZI, *I sistemi informativi dei Romani. Principi e realtà nell'età delle conquiste oltremare (218-168 a.C.)*, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1982, pp. 111-175, ed in particolare pp. 113-114 per le *legiones urbanae*.

25 Liv. XLII 35, 4 e XLIII 12, 6. Le *quattuor legiones* menzionate in tale ultimo passo sono considerate *urbanae* da BRIZZI, *I sistemi informativi dei Romani*, cit., p. 114 nota 8. Ancora nel I sec. a.C. è epigraficamente attestata in CIL III, 2514 una *legio V urbana*.

esattamente che cosa fossero queste unità e quali i loro compiti, né più né meno di quanto dovette accadere per le *cohortes praetoriae*<sup>26</sup>.

Occorre tuttavia anche comprendere quale fosse il ruolo delle *legiones urbanae*. Da un'analisi complessiva della situazione militare in essere al momento della loro leva e dalle notizie circa il loro impiego, è stato valutato come esse fossero create in funzione di rinforzo alle legioni "regolari" con lo scopo di difendere militarmente il territorio di Roma e dell'Italia, costituendo contemporaneamente una riserva di uomini e mezzi da impiegare anche su altri fronti quando fosse stato possibile distoglierle dalla loro attività principale.

La funzione delle *legiones urbanae* quali unità di difesa dell'Urbe e riserve – caratterizzate cioè dalla funzione strategica di contingenti di sicurezza della città e di riserva delle altre legioni – è sottesa ad affermazioni quali: *Cn. Servilio praetori negotium datum ut, si e re publica censeret esse, duas urbanas legiones [...] ex urbe duci iuberet*<sup>27</sup>; [...] *scripserunt et duas legiones urbanas ad incerta belli*<sup>28</sup>; *Quattuor praeterea legiones scribi iussae, quae si quo opus esset educerentur [...]*<sup>29</sup>. Si tratta dunque di legioni create *ad incerta belli*, da impiegarsi *si quo opus esset* e che muovono verso il fronte *ex Urbe*, cioè dal territorio per la difesa della cui sicurezza sono state prioritariamente create. Il fronte peraltro, come subito si dirà, spesso può identificarsi con il territorio italico, il cui rapporto con Roma in termini di sicurezza strategica pare abbastanza evidente da non dovercisi qui soffermare in modo particolare.

Così, le *legiones urbanae* sono state definite «[...] à côté de l'armée active, une armée de réserve [...]», oppure «[...] riserva strategica di due o quattro legioni, le *legiones urbanae*, in difesa della città e dell'Italia, provvedimento che, prima dell'invasione annibalica, era preso solo nei peggiori momenti di crisi e di fronte ai più gravi pericoli», o ancora a proposito di tali unità è stato rilevato: «Several *legiones urbanae*, a sort of Home Guard, were formed from the old, the unfit and the under-aged, for the defence of the city (*Urbs*

26 Sui rapporti tra *cohortes urbanae* e *cohortes praetoriae* vd. *supra* nota 18 in finale.

27 Liv. XXVIII 46, 13.

28 Liv. XXX 2, 6.

29 Liv. XLIII 12, 6.

Roma)»<sup>30</sup>. L'aggettivo *urbanae* che caratterizza queste legioni assume quindi essenzialmente il significato di “addette alla difesa del territorio urbano” o “preposte alla difesa di Roma”.

Nelle fonti, infatti, è possibile rinvenire la definizione antica della funzione militare demandata ai reparti legionari *urbani* quale consistente nella difesa di Roma e dell'*Italia*. Una tale definizione, riferita in modo generico agli *exercitus* ma riconducibile soprattutto alle *legiones urbanae* qualora si tenga conto del contesto e dei passi sopra citati, è presente in un passaggio del discorso con cui Q. Fabio Massimo si oppone al progetto di P. Cornelio Scipione di portare la guerra in Africa ed in cui, nel corso dell'argomentazione, l'anziano *cunctator* lamenta che così facendo si sarebbe, tra le altre cose, snaturata la funzione delle forze che erano state reclutate, consistente nella difesa dell'*Urbs* e dell'*Italia*: [...] *exercitusque ad custodiam urbis atque Italiae scriptos esse, non quos regio more per superbiam consules quo terrarum velint traiciant*<sup>31</sup>.

La definizione che qui interessa è proprio quella di *custodia Urbis atque Italiae* ed al suo interno è per noi di particolare importanza la *custodia Urbis*. Il significato che questa espressione assume nell'economia della narrazione dello storico patavino è infatti estremamente interessante per l'esatta comprensione del passo di Svetonio in cui essa con riguardo ai reparti dislocati da Augusto a Roma ricorre nella forma [...] *in urbis* [...] *custodiam* [...] e dalla quale deriva la locuzione *custodia Urbis* qui in discussione.

La *custodia Urbis* menzionata da Svetonio è stata pressoché sempre messa in relazione alle *cohortes urbanae* e tuttavia ne è stata fornita un'interpretazione che non pare sostenibile alla luce del significato inequivoco che essa riveste – ancorché associata alla *custodia Italiae*: ma su ciò si dirà anche oltre – nel passo liviano del quale si è appena detto. Infatti anche prima della recente

30 René CAGNAT, «Legio», *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, vol. III, 2, Hachette, Paris 1904, pp. 1047-1093, in particolare p. 1072 per la citazione, BRIZZI, *I sistemi informativi dei Romani*, cit., pp. 113-114 e Lawrence KEPPIE, *The Making of the Roman Army: From Republic to Empire*, University of Oklahoma Press, Norman (OK) 1998<sup>2</sup>, p. 32, in cui si noti l'impiego della nozione di “Home Guard” che rinvia alla salvaguardia della sicurezza in senso militare del territorio metropolitano, cioè nel nostro caso evidentemente di Roma e dell'Italia antica.

31 Liv. XXVIII 42, 22.



affermazione che ha fornito l'occasione di questo intervento non è mancato chi, partendo però dalla trattazione dei compiti delle *cohortes urbanae* cui si tende a riferire il passo di Svetonio, ha interpretato in maniera più o meno esplicita la *custodia Urbis* menzionata dalla fonte essenzialmente come attività di polizia piuttosto che come attività militare. Ad esempio:

Lorsqu'il réorganisa l'armée romaine, Auguste dut se préoccuper d'assurer la sécurité de la ville de Rome. On sait qu'il y pourvut en créant des cohortes prétoriennes chargées de veiller sur lui personnellement, et des cohortes urbaines préposées spécialement à la garde de la cité<sup>32</sup>.

Tandis qu'il organisait neuf cohortes prétoriennes, Auguste en créait en même temps trois urbaines, *in custodiam urbis*, [...] <sup>33</sup>.

Le préfet de la Ville, infiniment mieux armé à cet égard, héritera, en matière de police, de leurs (scil. dei magistrati repubblicani) attributions traditionnelles [...]. Les cohortes urbaines assumaient essentiellement le service de la police diurne<sup>34</sup>.

I suggest that Augustus, in 16, detached the three "urban" praetorian cohorts from regular praetorian status and assigned them, as regular city police, to the personal command of the urban prefect<sup>35</sup>.

It is a mistake to regard the praetorians as the city-police of Rome. This duty belonged to a separate group of *cohortes urbanae*, three and later four in number, under the command of the *praefectus urbi*, a senator of consular rank whose duty it was to keep order in the city<sup>36</sup>.

It had been one of Augustus' notable reforms to establish a regular city gendarmerie, the three urban cohorts, [...] <sup>37</sup>.

A partire da Augusto, con la creazione della *praefectura urbi* e delle coorti urbane, nuovo impulso fu dato alle attività di polizia nell'ambito cittadino<sup>38</sup>.

Nella stessa Roma esiste un altro corpo – anche questo creato da Augusto, ma

32 CAGNAT, «Urbanae cohortes», cit., p. 602.

33 DURRY, *Les Cohortes Prétoriennes*, cit., p. 12.

34 LÉON HOMO, *Rome impériale et l'urbanisme dans l'antiquité*, Albin Michel, Paris 1951, p. 154 e 156.

35 ECHOLS, *The Roman City Police*, cit., p. 380.

36 George H. STEVENSON, *The Army and Navy*, in Stanley A. COOK, Frank E. ADCOCK e Martin P. CHARLESWORTH (edd.), *The Cambridge Ancient History*, vol. X, *The Augustan Empire 44 B.C.-A.D. 70*, Cambridge University Press, London 1934, pp. 218-238, in particolare p. 234 per la citazione.

37 Arnold H.M. JONES, *The Later Roman Empire 284-602. A Social, Economic and Administrative Survey*, vol. II, Blackwell, Oxford 1964, p. 693.

38 Gianfranco PURPURA, «Polizia (diritto romano)», *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXXIV, Giuffrè, Milano 1985, pp. 101-111, in particolare p. 104 per la citazione.

verso il 13 a.C. – più modesto sia per la funzione che per il numero delle sue unità, le coorti urbane [...]. La missione delle prime tre è definita da Svetonio: esse devono assicurare la “guardia dell’Urbe”, così come i pretoriani costituiscono la “guardia dell’imperatore”; svolgono quindi fundamentalmente un servizio di polizia<sup>39</sup>.

Praetorian and ‘urban’ cohorts made up the new military apparatus for maintaining law and order in Rome and Italy<sup>40</sup>.

Este cuerpo militar fue creado por Augusto en 13 a.C. y sua misión esencial era el mantenimiento del orden público en la ciudad de Roma (Suet., *Aug.*, 49)<sup>41</sup>.

The praetorian guard was of course the guard of the imperial family, wherever its members were: its units, consequently, might operate at Rome [...], and there were associated with them the urban cohorts, specifically Rome’s gendarmerie<sup>42</sup>.

L’espressione che si rinviene nel discorso del *cunctator* all’interno della narrazione liviana ed il ruolo riconosciuto alle *legiones urbanae* consentono invece di accordare alla locuzione *custodia Urbis* che ricorre in Svetonio e che – come già ricordato<sup>43</sup> – viene di norma collegata alle *cohortes urbanae*, un significato anche di carattere militare. In modo particolare ed in forza di tutto quanto sin qui argomentato, quest’ultimo appare quindi connesso alla sicurezza strategica ed alla difesa armata della città sede del principe.

In tal senso non si dovrebbe trascurare di ricordare i legami originari tra coorti urbane e coorti pretorie e di conseguenza non si dovrebbe nemmeno trascurare un’altra notizia contenuta nel passo di Svetonio qui più volte richiamato. Si tratta dell’informazione per cui Augusto dislocò le coorti che non risiedevano in Roma in apposite altre località: *Neque tamen unquam plures quam tres cohortes in urbe esse passus est easque sine castris, reliquas in hiberna et aestiva circa finitima oppida dimittere assuerat*<sup>44</sup>. Appare abbastanza arduo non porre in relazione il dispositivo militare accennato da

39 LE BOHEC, *L’esercito romano*, cit., p. 30.

40 Wilfried NIPPEL, *Public order in ancient Rome*, Cambridge University Press, Cambridge 1995, p. 91.

41 MENÉNDEZ ARGÜÍN, *Pretorianos*, cit., p. 33.

42 Andrew William LINTOTT, *How High a Priority did Public Order and Public Security have under the Republic?*, in Cedric BRÉLAZ e Pierre DUCREY (éd.), *Sécurité collective et ordre public dans les sociétés anciennes = Entretiens sur l’Antiquité classique*, 54 (2008), pp. 205- 226, in particolare p. 225 per la citazione.

43 Vd. in modo particolare *supra* nota 18.

44 Suet. *Aug.* 49, 1.

Svetonio con l'organizzazione militare a difesa dell'*Urbs* e dell'*Italia* che era stata alla base del reclutamento delle antiche *legiones urbanae* e che all'inizio del principato augusteo pare riproporsi, seppur certamente in relazione a circostanze non identiche e nelle quali anzi la *custodia* intesa quale sicurezza strategica e difesa militare coesiste sin dall'inizio con la nuova dimensione della sicurezza e dell'attività di "polizia", in primo luogo per così dire "segreta", come del resto è esattamente nello stesso episodio del 31-30 a.C. più volte richiamato<sup>45</sup>.

Inoltre, nel passo di Svetonio l'esclusivo riferimento alla *custodia Urbis* non deve portare a ritenere come il ruolo strategico delle *cohortes urbanae* fosse in qualche modo ristretto alla sola capitale e del resto scindere la difesa di Roma da quella dell'*Italia* antica sarebbe stata una scelta di poca utilità dal momento che già nel discorso fatto pronunciare al *cunctator* la *custodia Urbis atque Italiae* pare costituire un binomio strategico inscindibile. Infatti la *custodia Urbis* svetoniana deve essere messa in relazione con un passo di Tacito in cui le *tres urbanae* [...] *cohortes* romane sono indicate tra i reparti in grado di fornire la prima difesa dell'*Italia*, cioè di svolgere accanto alla funzione di *custodia Urbis* anche quella di *custodia Italiae*<sup>46</sup>. Ai fini della comparazione con la nozione di *custodia Urbis atque Italiae* testimoniata da Livio, il passo di Tacito contribuisce quindi a privare di rilevanza il mancato riferimento da parte di Svetonio alla *custodia Italiae*. Infatti proprio tenendo conto di quanto attestato da Tacito, quest'ultima appare in un certo qual modo assorbita nella *custodia Urbis* ed in un certo senso anche nella *custodia sui*, dal momento che la sede del principe e dell'impero è, almeno in questo momento, Roma.

Considerato tutto quanto sopra, valutato il racconto di Velleio e ricordate le testimonianze di Svetonio e Tacito, deve anche sottolinearsi la circostanza per cui le opere di questi ultimi si collochino in un periodo decisamente successivo a quello della stabilizzazione della *praefectura Urbi* avvenuta

45 Vd. LIBERATI e SILVERIO, «Il sistema romano di informazione e sicurezza», cit., pp. 93-94: «Nella fonte l'espressione '*urbis custodiis praepositus*' rinvia alla nozione di *custodia Urbis* come sopra ricordata e sembra quindi essere impiegata ad indicare una vigilanza in termini militari. In essa è però assorbita anche la raccolta di informazioni finalizzata alla tutela della sicurezza politica: è significativo in tal senso l'impiego del verbo *speculari*».

46 Tac. *Hist.* IV 5.

durante il principato di Tiberio ed a quello – praticamente pressoché coincidente con il precedente – della subordinazione delle *cohortes urbanae* al prefetto di Roma, cioè al periodo in cui per tali ultimi reparti così connessi alla *custodia Urbis* in senso militare, alle originarie funzioni militari dovettero sempre più affiancarsi quelle di polizia inizialmente legate soprattutto al controllo degli strati bassi della popolazione<sup>47</sup>. Inoltre, mentre Svetonio si riferisce al principato augusteo Tacito descrive la situazione militare intorno alla metà del principato di Tiberio. Proprio tutto ciò pare comunque e nonostante tutto testimoniare la lunga permanenza dell'idea di *custodia Urbis atque Italiae* in termini anzitutto militari piuttosto che esclusivamente legati alla sicurezza urbana propriamente detta.

Sulla base delle fonti sopra richiamate non sembra azzardato ritenere che il significato originario di *custodia Urbis* ancora ricordato da Livio in collegamento – e quasi come binomio inscindibile – alla *custodia Italiae* ed in riferimento all'età del conflitto annibalico e dell'espansione ad Oriente, possa aver subito un ampliamento rispetto alla sua valenza dapprincipio solo militare, che tuttavia è significativamente ancora presente proprio in una fonte d'età augustea come Livio<sup>48</sup>.

47 Circa la stabilizzazione della *praefectura Urbi* e le sue funzioni prima di Settimio Severo vd. Giovanni VITUCCI, *Ricerche sulla praefectura urbi in età imperiale (sec. I-III)*, «L'Erma» di Bretschneider, Roma 1956, pp. 50-72, Dario MANTOVANI, *Sulla competenza penale del 'praefectus urbi' attraverso il 'liber singularis' di Ulpiano*, in Alberto BURDESE (a cura di), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, CEDAM, Padova 1988, pp. 171-223, *passim* e RUCIŃSKI, *Praefectus urbi*, cit., pp. 55-66. Sul comando delle *cohortes urbanae* da parte del *praefectus Urbi* vd. ora *ibidem*, pp. 55-61 e 163-166.

48 Significativamente, tenuto conto come Ruciński prenda in considerazione il periodo che muove dalla stabilizzazione della *praefectura Urbi* e dalla subordinazione ad essa delle *cohortes urbanae*, che è successivo alla nascita di queste ultime e quindi alla più antica configurazione delle loro funzioni, RUCIŃSKI, *Praefectus urbi*, cit., pp. 69-71, non manca di dare risalto alla dimensione militare ancora connessa alla *custodia Urbis* che ormai si associa – certo con mutamenti nella direzione della sicurezza “civile” rispetto alla sua accezione più risalente – non più solo alle *cohortes urbanae* ma anche al *praefectus Urbi* ed in proposito sostiene come per il prefetto urbano del I e II sec. d.C. sia più idoneo l'appellativo di *custos Urbis* piuttosto che quello di *curator Urbis*, essendo il primo «*cepedant très général*» ed articolato intorno a due poli, quello della giurisdizione e quello legato al «*pouvoir militaire*», cioè proprio a quelle *cohortes urbanae* di cui Tacito ricorda la potenzialità strategica quale prima difesa nello scenario italico. Cfr. Stat. *Silv.* I 4, 45-48 per la duplice dimensione del *praefectus Urbi*: forense, in quanto legata alla giurisdizione, e militare, perché connessa al comando delle *cohortes urbanae*. Costituiscono invece indizi di

Quindi, al principio la *custodia Urbis* affidata alle coorti urbane e la possibilità da parte di questi reparti di fornire la prima difesa dell'Italia dovettero consistere in un saldo presidio di Roma e dell'Italia cui era ormai – agli albori del sistema magari soltanto in via tendenziale o eventuale o ausiliaria – inscindibile anche la cura della sicurezza urbana della città sede del principe, che proprio a Roma, centro ideale dell'Italia e dell'impero, risiedeva<sup>49</sup>. Per converso, tenendo conto come la nozione militare di *custodia*

---

un significato di *custodia Urbis* sempre più legato alla dimensione della sicurezza “civile”, ad es. *Sat.* XIII 157 di Giovenale, in cui il *praefectus* Rutilio Gallico è definito *custos* in riferimento al contrasto alla criminalità comune. Ancor più significativamente *Schol. Juv.* XIII 157 legava, erroneamente ma in modo per noi significativo, la nozione di *custodia* al *praefectus vigilum*, comandante di reparti che in principio più che essere militari erano “militarizzati” e per i quali una funzione preordinata come riserve strategiche pare potersi escludere: (*Custos*) *Galicus urbis: nomen praefecti vigilum, qui institutus est, postquam Galli Capitolium p<a>ene ceperunt*. In tema di *cohortes vigilum* sembra invece azzardata l'affermazione di RICCI, *Security in Roman Times*, cit., p. 39 se si tiene conto delle effettive funzioni svolte dai *vigiles*: «The extensiveness of the reasoning and arguments used in support suggest that Maecenas' experiences most likely constituted an important precedent for the development of the future 'security policy' of the city and the emperor. Furthermore, it can be said that his action was an inspiration for the creation of the urban prefecture and the *Vigiles*». Sulle funzioni delle *cohortes vigilum* vd. Robert SABLAYROLLES, *Libertinus miles. Les cohortes de vigiles*, EFR, Rome 1996, *passim* ed in particolare pp. 5-59. A sostegno dell'ipotesi avanzata da Cecilia Ricci non pare potersi invocare neppure *Eleg. in Maec.* I 14 in cui pure Mecenate è detto *vigil Urbis* e che è richiamata in RICCI, *Security in Roman Times*, cit., p. 39. Infatti se si considerano le modeste – ancorché essenziali – funzioni svolte dai *vigiles* creati nel 6 d.C. e l'ampiezza delle funzioni di Mecenate è evidente come l'aggettivo *vigil* associato a quest'ultimo non abbia nulla a che spartire con le *cohortes vigilum* ma rinvii piuttosto e più in generale ad un'idea di sorveglianza continua – notoriamente le *vigiliae* sono i turni di guardia notturna – che evidentemente dovette avere una certa fortuna nella terminologia dei corpi armati non solo romani ma anche bizantini se *vigilia* e *vigil* sono all'origine della denominazione e dei valori del *tagma* della *basilike Bigla* istituita nell'VIII secolo ma forse d'origine più risalente. Sul punto è qui sufficiente il rinvio a John Bagnell BURY, *The Imperial Administrative System in the Ninth Century*, London 1911 (rist. New York 1958), pp. 60-62 e 70 nota 4.

49 La funzione originaria delle *cohortes urbanae* quale *custodia Urbis* più propriamente militare invece che legata alla sicurezza civile, mi pare richiamata del resto anche da RUCIŃSKI, *Praefectus urbi*, cit., p. 158 ed in modo particolare mi sembra essere insita nell'idea di «*défense de Rome*» con cui egli evidentemente rende in lingua francese la *custodia Urbis* di Svetonio: «Grâce au témoignage de Suétone, nous savons que la création des cohortes urbaines est due à Auguste. Dans la biographie de cet empereur se trouve la description de toutes ses réformes militaires. L'une d'elles consistait dans la division des gardes du corps qui existaient déjà à l'époque du triumvirat, en cohortes urbaines destinées à la défense de Rome et en cohortes prétoriennes dont le but principal était d'assurer la sécurité à la personne de l'empereur».

*Urbis* sia attestata già in riferimento all'età delle guerre annibaliche, sembra possibile escludere anche per l'età precedente la creazione delle *cohortes urbanae* ed anche per il periodo della congiura di Lepido, che l'espressione *custodia Urbis* si identificasse in via esclusiva con un complesso di funzioni inquadrabili soltanto nella sicurezza "civile", ovvero nelle moderne attività di polizia. Invece, progredendo nel principato accadde che, mutatosi il contesto strategico primitivo, la *custodia* affidata ai reparti augustei si identificasse, dapprima anche e poi sempre di più, con i compiti legati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica<sup>50</sup>.

In conclusione, la *custodia Urbis atque Italiae* pare connotarsi inizialmente in senso puramente militare, secondo il significato ricordato ancora da Livio, ed essere collegata alla difesa di Roma e dell'Italia da nemici esterni. Successivamente, all'inizio del principato, al significato di sicurezza strategica si affianca quello di difesa del cuore dell'impero augusteo da possibili fenomeni eversivi e quindi la nozione di *custodia Urbis* mantiene una connotazione prioritariamente militare accanto alla quale si affaccia però una dimensione di sicurezza dapprima essenzialmente politica e, in seguito, sempre più anche urbana, ossia "civile". La cura di quest'ultimo aspetto potrebbe essere stata gradualmente implementata in esito alla costituzione di unità stabili – le *cohortes urbanae* – che continuarono ad esistere anche quando il quadro politico-strategico proprio dell'inizio del principato augusteo si era evoluto, ed in seguito sarebbe stata senz'altro favorita pure dalla stabilizzazione – avvenuta con sicurezza durante il principato di Tiberio – della *praefectura Urbi* come ufficio di polizia avente alle sue dipendenze proprio le *cohortes urbanae*<sup>51</sup>. Successivamente, nel corso del I sec. d.C., in un quadro politico-strategico ormai mutato, la *custodia Urbis* pare gradualmente associabile più direttamente alla sfera della sicurezza urbana piuttosto che alla dimensione militare vera e propria o a quella della sicurezza militare e politica come nei fatti del 31-30 a.C.<sup>52</sup>

50 Cfr. *supra* nota 8.

51 Cfr. *supra* nota 47.

52 Sull'impiego militare delle *cohortes urbanae* vd. da ultimo, pur con la riserva derivante da un certo modo di intendere la *custodia Urbis* da parte dell'autrice, RICCI, *Security in Roman Times*, cit., pp. 169-171, con precedente bibliografia.

## 2. *Gli speculatores*

Nell'ambito dello stesso recente contributo che ha dato occasione alle riflessioni espresse nel primo paragrafo di questo testo, a proposito degli *speculatores* attivi in Roma è stato affermato: «Particularly close to the person *Princeps* were the *speculatores*. [...]. Leaving to one side the hypothesis expressed recently that this unit constituted a sort of praetorians on horseback, more valid, rather, is the idea of Otto Hirschfeld, who viewed them as a group of people who carried out the role of informer for the emperor»<sup>53</sup>. L'idea che gli *speculatores* romani fossero, almeno in un certo momento della loro storia, un'unità pretoriana a cavallo sarebbe dunque, secondo la studiosa che ha invocato l'autorità di Hirschfeld, un'idea del tutto nuova e certamente da accantonarsi<sup>54</sup>.

53 *Ibidem*, p. 96. Lo studio richiamato di Otto HIRSCHFELD – indicato per errore come “Hirschfeld” – è naturalmente «Die Sicherheitspolizei im römischen Kaiserreich», *Sitzungsberichte der K. Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 39 (1891), pp. 845-877, ora in *Kleine Schriften*, Weidmann, Berlin 1913, pp. 576-613.

54 RICCI, *Security in Roman Times*, cit., p. 102 nota 58: «The idea that the *speculatores* represented a kind of duplicate of the *equites praetoriani* has been expressed by Liberati, Silverio 2010, p. 94 and 117-118. The two authors argue that the *speculatores*, after the conspiracy of 97, were set aside by Nerva only to be substituted by Traianus with the *hastilarii* (!)». Lo studio di Liberati e Silverio menzionato è Anna Maria LIBERATI e Enrico SILVERIO, *Servizi segreti in Roma antica. Informazioni e sicurezza dagli initia Urbis all'impero universale*, «L'ERMA» di Bretschneider, Roma 2010. Sia consentito anticipare sin d'ora che non si comprende la ragione di quanto scritto dalla studiosa né tantomeno l'utilizzo del segno grafico “(!)”. Infatti, premesso che in nessun luogo del loro testo Liberati e Silverio hanno espresso l'idea che gli *speculatores* romani costituissero «a kind of duplicate» di alcunché e che dunque tale singolare affermazione è frutto dell'interpretazione di altri, occorre chiarire che né la tesi criticata da Cecilia Ricci è stata di certo formulata per la prima volta da Liberati e Silverio né questi hanno mancato di indicare la principale bibliografia sul punto, cioè DURRY, *Les Cohortes Prétoriennes*, cit., pp. 108-110 e 138 e Michael P. SPEIDEL, *Riding for Caesar. The Roman Emperors' Horse Guard*, Batsford, Cambridge 1994, pp. 33-35. Cfr. inoltre qui nota 68. La studiosa, peraltro, naturalmente conosce la monografia di Speidel, che altrove regolarmente cita, ma in questo caso pare preferirgli il più datato studio di Hirschfeld. Viceversa, se avesse consultato lo studio di Speidel anche a proposito degli *speculatores* e degli *hastilarii*, avrebbe notato come sia stato quest'ultimo studioso a mettere in relazione la perdita di importanza degli *speculatores* con la creazione ed il ruolo degli *hastilarii*. Vd. SPEIDEL, *Riding for Caesar*, cit., p. 35: «In Hyginus' account of the emperor's field army, written, perhaps under Trajan, *speculatores* are missing. Trajan seems to have replaced them with the *hastilarii*, an escort chosen from the new *singulares*-bodyguard». Cfr. LIBERATI e SILVERIO, *Servizi segreti in Roma antica*, cit., p. 99 nota 282. In che modo Cecilia Ricci abbia potuto attribuire ai due autori tesi che evi-



Stando alle affermazioni di cui sopra, gli *speculatores* romani non solo non avrebbero avuto alcunché a che spartire con le unità a cavallo delle *cohortes praetoriae* ma non sarebbero stati neppure un'unità militare quanto invece, in ossequio alla datata tesi di Hirschfeld, un gruppo di informatori. Tutto ciò non manca di suscitare certe perplessità ed induce a soffermarsi su alcune questioni relative questa volta, a differenza di quelle trattate nel paragrafo precedente, alla *custodia sui*, cioè alla sicurezza del principe.

In proposito, un primo e fondamentale punto di partenza è quello per cui adottando la tesi ascritta ad Hirschfeld si trascura di mettere a frutto una serie di riflessioni successive le quali dimostrano chiaramente come se da un lato esistesse senz'altro un gruppo più o meno organizzato di informatori ed accusatori non militari che agiva inserendosi nelle norme della procedura criminale romana del periodo di passaggio dalla repubblica al principato augusteo, dall'altro questi non erano sicuramente gli *speculatores* «close to the person *Princeps*», ma altri personaggi di volta in volta identificati anche a seconda dei rispettivi ruoli come *indices* o *delatores*<sup>55</sup>.

---

dentemente sono molto diverse da quelle da loro sostenute è incomprensibile, specie se si consideri come in un successivo altro studio che ella conosce e cita, LIBERATI e SILVERIO, «Il sistema romano di informazione e sicurezza», cit., pp. 89-91, i due autori ribadiscono al di là di ogni possibile fraintendimento quanto già sostenuto nella monografia citata da Cecilia Ricci.

55 Con particolare riguardo agli *speculatores* vd. Manfred CLAUSS, *Untersuchungen zu den principales des römischen Heeres von Augustus bis Diokletian. Cornicularii, speculatores, frumentarii*, Ruhr-Universität, Bochum 1973 e Giorgio CRIMI, *Il mestiere degli speculatores: nuovi dati e ricerche dopo gli studi di Manfred Clauss*, in Catherine WOLFF, *Le métier de soldat dans le monde romain*, Actes du cinquième Congrès de Lyon, 23-25 septembre 2010 par l'Université Jean Moulin Lyon 3, CEROR, Paris-Lyon 2012, pp. 491-504. Sulla delazione giudiziaria nel periodo successivo ad Augusto, ma utile anche per l'età del primo imperatore, resta fondamentale Steven H. RUTLEDGE, *Imperial Inquisitions. Prosecutors and informants from Tiberius to Domitian*, Routledge, London-New York 2001, che purtroppo non viene citato da Cecilia Ricci. Di interesse circa *indices* e *delatores* oltre che su *speculatores* ed altre analoghe figure, tra gli ultimi studi e con ampi riferimenti alla precedente bibliografia, sono anche Maria Federica PETRACCIA, *Indices e delatores nell'antica Roma. Occultiore indicio proditus; in occultas delatus insidias*, LED, Milano 2014, EAD., *In rebus agere. Il mestiere di spia nell'antica Roma*, Pàtron, Bologna 2012, pp. 96-101 ed Enrico SILVERIO, «*Indices, delatores* ed *accusatores*. Questioni terminologiche relative a 'delatori', 'correi dissociati' e 'collaboratori di giustizia'», *Bollettino della Unione Storia ed Arte*, s. 3<sup>a</sup>, 6 (2011), pp. 248-269, nessuno dei quali preso in considerazione da Cecilia Ricci. Per uno sguardo più generale sia consentito il rinvio a LIBERATI e SILVERIO, «Il sistema romano di informazione e sicurezza», cit., pp. 94-96 ed *Id.*, *Servizi*

In secondo luogo, un'affermazione come quella più sopra testualmente riportata trascura del tutto di considerare come il sostantivo *speculator* possa avere, pur mantenendo fondamentalmente il medesimo significato, diverse sfumature a seconda del contesto. Così, se esso vale pur sempre ad identificare quella che qui per semplicità definiremmo una "spia", nondimeno può essere usato sia in ambito civile che militare e, in quest'ultimo caso, può valere ad identificare una categoria di militi che, addetta in principio alla raccolta occulta e clandestina di informazioni, nel corso del tempo diverrà parte integrante degli *officia* dei governatori provinciali perdendo peraltro quasi del tutto la responsabilità di mansioni segrete, oppure può ricorrere ad indicare una particolare unità preposta alla guardia del principe<sup>56</sup>. Circa le ragioni per cui i componenti di un'unità di tale ultimo genere continuassero a mantenere la denominazione propria delle "spie" militari si dirà tra poco.

Infatti, ed in terzo luogo, prima di soffermarsi più da vicino sugli *speculatores* romani, è necessario evidenziare come l'affermazione riportata all'inizio di questo paragrafo paia non prendere in considerazione le differenti sfumature di significato che il sostantivo *speculator* può assumere e che in ciò chi l'ha formulata non è certo agevolato dalla interpretazione di un passo di Svetonio letto ancora una volta alla luce delle autorevoli ma datate considerazioni di Hirschfeld. Il passo in questione riporta un episodio occorso durante il triumvirato augusteo: *Triumviratum rei publicae constituendae per decem annos administravit; [...]. In eadem hac potestate multiplici flagravit invidia. Nam Pinarium equitem Romanum, cum contionante se, admissa*

---

*segreti in Roma antica*, cit., pp. 96-98. Sulla procedura criminale romana tra la fine della repubblica e l'impero augusteo, entro cui si muovevano gli "accusatori di professione" e gli informatori, vd. Bernardo SANTALUCIA, *Processo penale (diritto romano)*, già in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXXVII, Giuffrè, Milano 1987 ed ora in Id., *Studi di diritto penale romano*, «L'ERMA» di Bretschneider, Roma 1994, pp. 145-231 ed in particolare le pp. 196-226.

56 Varro *Ling.* VI 82: *Speculator, quem mittimus ante, ut respiciat quae volumus*; Festus, s.v. *Explorator*, p. 68 L.: *Explorare antiquos pro exclamare usos, sed postea prospicere et certum cognoscere coepit significare. Itaque speculator ab exploratore hoc distat, quod speculator hostilia silentio perspicit, explorator pacata clamore cognoscit*. Sul significato del termine *speculator*, sugli *speculatores* in generale e sulle loro attività vd. in particolar modo Norman J.E. AUSTIN e Boris RANKOV, *Exploratio, Military and Political Intelligence in the Roman World from the Second Punic War to the Battle of Adrianople*, Routledge, London-New York 1995, pp. 54-60; LIBERATI e SILVERIO, *Servizi segreti in Roma antica*, cit., pp. 57-61, 117-118 e 172-179, nonché PETRACCIA, *In rebus agere*, cit., pp. 76-79.

*turba paganorum, apud milites subscribere quaedam animadvertisset, curiosum ac speculatorem ratus coram confodi imperavit*<sup>57</sup>. Il punto di maggiore interesse è certamente il ricorrere dei sostantivi *curiosus* e *speculator*, ma le questioni che vengono affrontate sono ancora nei termini posti da Hirschfeld e si prescinde totalmente da uno studio ormai classico di Gianfranco Purpura sui *curiosi* in cui, considerato il tenore generale del ragionamento sviluppato dal giurista, egli sembra opinare per giudicare l'espressione *curiosum ac speculatorem* un'endiadi in cui *curiosum* viene usato come sorta di rafforzativo ad indicare «non [...] una carica, bensì una semplice attività di spionaggio»<sup>58</sup>.

Considerato tutto quanto sopra, c'è anche da dire come la recisa tesi secondo cui a proposito degli *speculatores* bisognerebbe lasciare «to one side the hypothesis expressed recently that this unit constituted a sort of praetorians on horseback» e convenire con Hirschfeld secondo cui gli essi sarebbero stati «a group of people who carried out the role of informer for the emperor»<sup>59</sup> è gravida di notevoli contraddizioni, dal momento che anche chi l'ha formulata non manca poi di identificare gli *speculatores* romani come un'unità militare: ciò è senz'altro corretto ma appunto stride con la decisa asserzione iniziale<sup>60</sup>. A conferma di quanto appena affermato, si fa notare come oltre alla detta

57 Suet. *Aug.* 27. Si tratta probabilmente dello stesso episodio narrato in Dio Cass. XLVI 44, 1 in cui ricorre l'espressione τῶν τε ἰππέων τινῶ [...] ἐπι κατασκοπῆ. Sui significati di κατὰσκοπος, in questo caso equivalente al latino *speculator*, vd. Frank S. RUSSELL, *Information Gathering in Classical Greece*, Ann Arbor (MI) 1999, *passim* ed in modo particolare pp. 103-139.

58 RICCI, *Security in Roman Times*, cit., p. 96. Vd. Gianfranco PURPURA, «I *curiosi* e la *schola agentum in rebus*», *Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo*, 34 (1974), pp. 165-273 (p. 170 nota 13 per la citazione testuale ed ivi ulteriore bibliografia), non menzionato da Cecilia Ricci. Tale assenza stupisce poiché se da un lato è vero che lo studio di Purpura concerne l'età tardoantica, è pur vero che esso riguarda proprio quei *curiosi* di cui potrebbe esservi menzione anche in Suet. *Aug.* 27, mentre d'altro lato esso ebbe notevole eco oltreché per l'indiscusso suo valore anche per lo scambio di idee che seguì con Andrea Giardina: vd. Andrea GIARDINA, *Aspetti della burocrazia nel Basso impero*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1977, *passim* e specie pp. 71-72 nota 171 e Gianfranco PURPURA, «Il “magister officiorum” e la “schola agentum in rebus”», *Labeo*, 28 (1979), pp. 202-208. Sui *curiosi*, con particolare riguardo al tardoantico, vd. più di recente Lucietta DI PAOLA, *Per la storia degli “occhi del re”. I servizi ispettivi nella Tarda Antichità*, Di.Sc.A.M., Messina 2005.

59 RICCI, *Security in Roman Times*, cit., p. 96.

60 *Ibidem*, pp. 96-97.

identificazione, gli *speculatores* vengano anche annoverati tra gli antesignani degli *equites singulares Augusti* e come successivamente essi siano anche definiti «the praetorians *speculatores*, the chosen body integrated in the praetorian cohorts at least since the end of the first century AD»<sup>61</sup>. Tutto ciò è naturalmente corretto, ma come si concilia con la più volte ricordata affermazione iniziale secondo cui occorrerebbe abbandonare «to one side the hypothesis expressed recently that this unit constituted a sort of praetorians on horseback» è abbastanza difficile comprendere, specie se quell'idea non è stata affatto espressa «recently» e specie se si considera che chi riconnette gli *speculatores* romani alle *cohortes praetoriae* li considera essenzialmente unità a cavallo<sup>62</sup>.

A fronte di tutto quanto sopra, non pare allora fuori luogo ribadire alcuni punti fermi a proposito degli *speculatores* che qui interessano. In Roma, accanto alle unità cui era demandata la *custodia Urbis* ve ne erano altre che, riprendendo la definizione fornita da Svetonio e di cui si è trattato nel paragrafo precedente, erano invece maggiormente connesse con la *custodia sui*, cioè con la sicurezza personale del principe. Tra queste, particolare attenzione meritano appunto gli *speculatores*. Si è già accennato come il sostantivo *speculator* identifichi in effetti personaggi diversi ma come in generale esso valga a qualificare chi svolga in incognito l'attività di raccolta delle informazioni<sup>63</sup>. Inoltre, se per un verso esso può essere usato con un significato generico corrispondente all'attuale “spia” indipendentemente dalla qualità militare o meno della persona cui si riferisce<sup>64</sup>, per un altro e più specifico verso esso può essere impiegato in riferimento a personale militare spesso, ma non esclusivamente, di cavalleria e che svolga proprio l'attività di spionaggio, cioè agisca in modo occulto e clandestino<sup>65</sup>. In tal senso, l'opposto di *speculator* è *explorator*, sostantivo che, limitandoci all'ambito

61 *Ibidem*, pp. 129 e 143. Cfr. anche ivi p. 157 nota 12, in cui ancora una volta – così come anche a p. 103 nota 73 ed a p. 182 nota 7 – manca ogni riferimento al pur essenziale SPEIDEL, *Riding for Caesar*, cit.

62 Cfr. *supra* nota 54 e vd. *infra* nota 68.

63 Vd. *supra* nota 56.

64 Vd. ad es. Liv. XL 5, 12; XLII 25, 8; Caes. *Bell. Gall.* I 47, 6; Suet. *Aug.* 27 e cfr. Dio Cass. XLVI 44, 1.

65 Vd. ad es. Caes. *Bell. Gall.* II 11; IV 26, 4; V 45-50; Ps. Caes. *Bell. Afr.* 26, 3-4; 35, 2-6; *Bell. Hisp.* 13, 3.

militare, identifica colui che effettua la ricognizione sul campo e che dunque è apertamente riconoscibile<sup>66</sup>.

In Roma gli *speculatores* che qui interessano non svolgevano l'attività di raccolta di informazioni né avevano a che fare con l'attività delatoria, quest'ultima riservata a ben altri personaggi e strettamente connessa al sistema processuale criminale vigente piuttosto che alle istituzioni militari<sup>67</sup>.

Gli *speculatores* romani, infatti, costituivano una guardia del corpo formata essenzialmente da cavalieri che, in età successiva al concentramento delle *cohortes praetoriae* nella capitale, dovette essere integrata all'interno di questi ultimi reparti<sup>68</sup>. La ragione per cui le "spie" militari passarono a costituire un reparto che aveva come suo compito principale la sicurezza del principe è stata in tempi diversi spiegata in modi che ben possono tra loro integrarsi: «Esistevano già negli eserciti repubblicani, adibiti in origine al servizio di esplorazione, poi a quello di portaordini. La vicinanza al comandante li rese importanti, facendoli esecutori dei suoi ordini. Esistevano anche presso le legioni imperiali, ma grande sviluppo ebbero solo in Roma, dove furono addetti alla persona del principe»<sup>69</sup>; «The name of the *speculatores* betrays their origin: reconnaissance was so essential to Roman field marshals, and so risky, that their reconnoitering force became their bodyguard»<sup>70</sup>.

L'inserimento degli *speculatores* romani nella guardia pretoria, pur se di data incerta, dovette peraltro anche essere alla base del mutamento nella loro denominazione, che infatti non parrebbe ricorrere più nella forma originaria

---

66 Sugli *exploratores* vd. AUSTIN e RANKOV, *Exploratio*, cit., pp. 42-60 e 189-195; Rose Mary SHELDON, *Guerra segreta nell'antica Roma*, trad. it. LEG, Gorizia 2008, pp. 264-273; LIBERATI e SILVERIO, *Servizi segreti in Roma antica*, cit., pp. 54-61 e 172-179 e PETRACCIA, *In rebus agere*, cit., pp. 76-79.

67 Cfr. *supra* nota 55.

68 Circa gli *speculatores* romani ed il problema del rapporto tra di essi e le *cohortes praetoriae* sotto il profilo del loro inquadramento in queste ultime vd. DURRY, *Les Cohortes Prétoriennes*, cit., pp. 108-110; Alfredo PASSERINI, *Le coorti pretorie*, R. Istituto Italiano per la Storia Antica, Roma 1939, pp. 70-73; SPEIDEL, *Riding for Caesar*, cit., pp. 33-35; Boris RANKOV, *The Praetorian Guard*, Osprey, London 1995, p. 8, e MENÉNDEZ ARGÜÍN, *Pretorianos*, cit., pp. 32-33.

69 PASSERINI, *Le coorti pretorie*, cit., p. 70.

70 SPEIDEL, *Riding for Caesar*, cit., p. 33.

di *speculatores Augusti*: in questa forma essa sarebbe stata necessaria per distinguere gli effettivi del reparto romano dagli *speculatores* degli eserciti provinciali ma non avrebbe avuto più alcun particolare significato al momento dell'inquadramento all'interno delle *cohortes praetoriae*<sup>71</sup>. Circa la loro organizzazione, è stata più volte sostenuta, con varie sfumature e non senza critiche, l'ipotesi che gli *speculatores* servissero in un reparto di circa 300 uomini distribuiti nelle diverse *cohortes praetoriae* e comandati da un *centurio speculatorum* che verso la metà del I sec. d.C. avrebbe mutato denominazione in quella di *trecenarius*<sup>72</sup>.

Lungi dall'essere limitato al servizio di guardie del corpo a Roma, circostanza in cui essi dovevano fare uso di un particolare tipo di *lancea*<sup>73</sup>, il ruolo degli *speculatores* poteva essere anche di carattere più schiettamente militare, come prova una serie di riferimenti in Tacito relativi al *longus et unus annus*<sup>74</sup> anche se in effetti la partecipazione degli *speculatores* a campagne militari è probabilmente già ricordata per l'età del principato di Caligola. Svetonio riferisce infatti come, durante la spedizione in Germania, il *princeps* avrebbe impiegato gli *speculatores* quali corrieri per condurre a Roma notizie propagandistiche circa i presunti successi conseguiti: [...] *magnificas Romam litteras misit, monitis speculatoribus, ut vehiculo ad forum usque et curiam pertenderent nec nisi in aede Martis ac frequente*

71 *Ibidem*, p. 34.

72 Vd. DURRY, *Les Cohortes Prétoriennees*, cit., pp. 109 e 138 e PASSERINI, *Le coorti pretorie*, cit., pp. 71-72 nonché cfr. MENÉNDEZ ARGÜÍN, *Pretorianos*, cit., p. 32.

73 Vd. Suet. *Claud.* 35; *Galba* 18 e cfr. 12. Una raffigurazione della *lancea* è nel timpano della stele funeraria di P. Sulpicio Peregrino, databile tra la fine del I e gli inizi del II sec. d.C.: vd. per l'epigrafe *AE* 1955, 24 e cfr. *AE* 1984, 99. Su di essa vd. Wanda ALLORA, «Note epigrafiche», *Athenaeum*, n.s. 31 (41) (1953), pp. 241-258 ed in particolare pp. 251-255 e, più recentemente, Daniela BONANOME e Patrizia SABBATINI TUMOLESI, «Stele funeraria di P. Sulpicius Peregrinus (inv. n. 1245579)», in Antonio GIULIANO (a cura di), *Museo Nazionale Romano. Le sculture*, 17.1, De Luca, Roma 1984, pp. 198-200. Per una riproduzione fotografica della stele in cui sia particolarmente leggibile il particolare della *lancea*, vd. ALLORA, «Note epigrafiche», cit., tav. III. Di P. Sulpicio Peregrino è nota anche l'epigrafe: vd. *AE* 1989, 134 e cfr. Heikki SOLIN, «Urnen und Inschriften. Erwägungen zu einen neuen Corpus römischer Urnen», *Tyche*, 4 (1989), pp. 147-169 ed in particolare pp. 149-151.

74 Tac. *Hist.* II 11 e 33. Circa il ruolo degli *speculatores* nell'ascesa al principato da parte di Otone ed a scapito di Galba, vd. LIBERATI e SILVERIO, *Servizi segreti in Roma antica*, cit., pp. 93-96 e fonti ivi citate.

*senatu consulibus traderent*<sup>75</sup>. È tutto sommato incerto se quelli menzionati fossero *speculatores* romani o provinciali, ma la prima soluzione può essere forse verosimile se si considera la prossimità di questi militi al principe ed il fatto che gli *speculatores* menzionati dalla fonte fossero impiegati come corrieri per condurre notizie proprio dal principe stesso sino a Roma.

L'importanza degli *speculatores* romani sembra venire meno intorno alla fine del I sec. d.C. a causa della loro partecipazione alla sollevazione delle *cohortes praetoriae* contro Nerva nel 97 d.C. La reazione a tali fatti segnò sotto diversi aspetti una svolta nella storia delle strutture romane deputate alla cura della sicurezza interna perché proprio a seguito di quegli avvenimenti si rese necessario un ripensamento del ruolo degli apparati militari nell'attività di sicurezza che comportò il decisivo ridimensionamento degli *speculatores* delle *cohortes praetoriae* a favore dei nuovi corpi degli *hastilarii* e degli *equites singulares Augusti*<sup>76</sup>.

### *Conclusioni*

Le puntualizzazioni di cui sopra hanno rappresentato un'occasione per tornare a riflettere sul ruolo dell'elemento civile e di quello militare nel sistema non solo di sicurezza ma anche di informazione creato o riformato da Augusto. Sotto questo profilo pare potersi affermare che se da un lato non sembra possibile sostenere una nozione di *custodia Urbis* inerente alla sola sicurezza civile ed anzi pare doversi riconoscere come alle origini di quel concetto vi fosse piuttosto un'idea di sicurezza strategica – cioè militare – solo in seguito affiancata da un significato di carattere civile, d'altro lato la dimensione civile è invece decisamente da escludersi per gli *speculatores* addetti alla *custodia sui*. Questi ultimi, infatti, dovettero identificarsi sempre in personale militare e non sono assolutamente da confondersi con figure come gli *indices* o i *delatores*, i quali invece erano il più delle volte personaggi civili che svolgevano attività di informatori o di accusatori inserendosi nel meccanismo del processo criminale romano. In quest'ultimo senso, si conferma ancora una volta la necessità di riflettere sulle strutture poste a

<sup>75</sup> Suet. *Calig.* 44.

<sup>76</sup> Vd. SPEIDEL, *Riding for Caesar*, cit., pp. 33-35.



salvaguardia del potere imperiale analizzando non solo singolarmente o globalmente la storia dei “corpi armati” che costituirono la “guarnigione di Roma”, oppure cercando di ricostruire l’idea di dispositivo di sicurezza che Augusto ed i suoi successori dovettero avere per Roma. Accanto a tutto ciò, infatti devono essere presi in attenta considerazione i meccanismi del processo criminale ed in particolar modo le opportunità, in termini di impiego dei ruoli previsti all’interno del processo, che la procedura offriva come strumento di repressione.





## *Storia militare antica*

*Transilire armati in hostium navem. Il corvo di Polibio e l'arrembaggio romano,  
la più redditizia delle azioni tattiche in mare aperto,*  
di DOMENICO CARRO

*Operazione Heirkte. Monte Pellegrino e la campagna di Amilcare Barca in Sicilia,*  
di CLAUDIO VACANTI

*La poliorcétique des Romains pendant la guerre des Gaules,*  
par YANN LE BOHEC

*L'origine transalpina della V Alaudae e della legio Martia,*  
di MAURIZIO COLOMBO

*Los viros militares en época Antonina : una mirada general a la formación militar en el siglo II,*  
di ANDRÉS SÁEZ GEOFFROY

*Tra custodia Urbis e custodia sui. A proposito di alcune questioni relative  
alle cohortes urbanae ed agli speculatores,*  
di ANNA MARIA LIBERATI ed ENRICO SILVERIO

*Le funzioni di polizia della Classis Ravennatis nell'età alto-imperiale,*  
di ALESSANDRO BAZZOCCHI

*La difesa di Roma. Il capolavoro di Belisario, 537-538 AD,*  
di GASTONE BRECCIA

*I memory studies e l'antropologia del conflitto.  
Prospettive interdisciplinari sulla guerra nel mondo antico,*  
di ELENA FRANCHI

## *Recensioni /Reviews*

FRANÇOIS CADIOU, *L'Armée imaginaire. Les soldats prolétaires dans les légions romaines  
au dernier siècle de la République*  
[di CLAUDIO VACANTI]

DOMENICO CARRO, *Orbis Maritimus.*  
*La geografia imperiale e la grande strategia marittima di Roma*  
[di TOMMASO PISTONI]

JOHN HALDON, *L'impero che non voleva morire. Il paradosso di Bisanzio (640-740)*  
[di CARLO ALBERTO REBOTTINI]